

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34742 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: RANALDI ALESSANDRO

Data Udiienza: 10/11/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI

che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Per le parti civili

è presente l'avvocato _____ del foro di PIACENZA che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese. Per il responsabile civile AZIENZA USL di Piacenza è presente l'avvocato _____ del foro di ROMA in sostituzione dell'avv. _____ che chiede il

rigetto del ricorso e deposita nomina ex art. 102 c.p.p., conclusioni e nota spese. E'

altresì presente l'avvocato _____ del foro di PARMA in difesa dell'imputata ricorrente che illustra i motivi di ricorso e ne

chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9.4.2019, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna (penale e civile) di _____ in ordine al delitto di cui all'art. 590 cod. pen., perché, nella sua qualità di medico-chirurgo presso l'ospedale civile di _____ sottoponendo in data 1.7.2013 _____ ad un intervento chirurgico di sostituzione del generatore del pacemaker, per colpa consistita nell'aver dimenticato di rimuovere dalla tasca sottocutanea una garza, cagionava alla _____ lesioni personali gravi, consistite nell'insorgere di un processo infiammatorio ed infettivo cui conseguiva un successivo necessario intervento chirurgico (in data 13.9.2013) di rimozione del dispositivo, bonifica della tasca ed impianto di un nuovo dispositivo in sede addominale; lesioni protrattesi per oltre 90 giorni.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo avere esposto le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della decisione, ha dato atto che alla data dell'udienza di discussione l'imputata ha provveduto a versare alle parti civili le somme alle stesse riconosciute a titolo di provvisionale dal primo giudice, oltre a formalizzare un'offerta reale in favore di _____ di ulteriori € 3.000. Tali importi sono stati ritenuti insufficienti dai giudici di merito per ritenere sussistente la causa di estinzione del reato ex art. 162-ter cod. pen. invocata dalla difesa della prevenuta.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando quanto segue.

1) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen.

Si deduce che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, l'imputata ha risarcito il danno cagionato alla persona offesa tempestivamente ed integralmente. In data 11.2.2016 è stata inviata quietanza dal difensore delle parti civili per la corresponsione a titolo di risarcimento patito per i fatti oggetto del procedimento della somma complessiva di € 27.542,11 *"trattenuti a mero titolo di acconto sul maggior importo dovuto e come sarà definitivamente determinato nella competente sede civile"*. A seguito di accertamento tecnico preventivo richiesto dalla persona offesa al Tribunale civile di Piacenza, è stata riconosciuta alla medesima una incapacità temporanea totale di giorni 24, una incapacità temporanea parziale al 75% di giorni 48, un danno biologico permanente costituito da un disturbo dell'adattamento cronico del 6%; tale danno biologico costituisce una "lesione di lieve entità" o micropermanente ai sensi dell'art. 139, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni). I parametri di liquidazione stabiliti

dal cit. art. 139 - in tema di micropermanenti - trovano necessaria applicazione anche al di fuori dall'ambito dell'infortunistica stradale, e segnatamente anche nell'ambito del risarcimento del danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria, sulla base della c.d. "riforma Balduzzi" (l. n. 189/2012, vigente all'epoca dei fatti per cui è processo). La negazione della sussistenza della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen. è, dunque, frutto di argomentazioni illogiche ed erranee in diritto.

II) Mancato svolgimento di una prova decisiva costituita da una perizia sulla causa delle lesioni patite dalla persona offesa e sulla loro entità; vizio di motivazione sul punto.

Si deduce che sulla causa delle lesioni le argomentazioni offerte dai giudici di merito sono censurabili in quanto improntate al semplicistico criterio secondo cui *post hoc - propter hoc*. La mancata assunzione di una perizia, quale prova decisiva che avrebbe definitivamente chiarito le cause di insorgenza dell'infezione, è conseguenza di argomentazioni illogiche e apodittiche.

3. La difesa delle parti civili costituite ha depositato memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Da un lato, la censura pretende di sindacare in sede di legittimità l'adeguatezza nel merito del *quantum* risarcitorio offerto, ritenendo di aver correttamente applicato i parametri di cui alla legge sulle c.d. micropermanenti, peraltro sulla base di un accertamento tecnico preventivo effettuato in separata sede civile, quindi in un procedimento estraneo a quello in esame e svolto per finalità diverse rispetto a quella che qui rileva. Si tratta, in sostanza, di un aspetto manifestamente inammissibile, implicante una valutazione di merito non consentita in questa sede.

1.2. Dall'altro, e soprattutto, sotto il profilo penale la ricorrente non considera che la causa estintiva invocata presuppone un adempimento spontaneo e senza "riserve" da parte dell'imputato (cfr., in tal senso, Sez. 5, n. 14030 del 25/02/2020, L, Rv. 27908201; Sez. 5, n. 21922 del 03/04/2018, B, Rv. 27318701), mentre nel caso si invoca - quale condotta riparatoria - il pagamento effettuato a seguito della condanna provvisoria del primo giudice, integrato dalla ulteriore somma di 3.000 euro offerta alla persona offesa, ritenuta insufficiente dalla Corte di appello, sulla base di argomentazioni (età della paziente, protrarsi della sua malattia, plurimi ricoveri) non manifestamente illogiche, come tali non



sindacabili in questa sede. Inoltre, la ricorrente, con il secondo motivo di ricorso qui proposto, dimostra di contestare ancora il merito della condanna nei suoi confronti, insistendo per l'espletamento di una perizia che dimostrerebbe – a suo dire - l'insussistenza del nesso causale fra la condotta a lei addebitata e le lesioni. In tal modo, l'offerta risarcimento è sottoposta implicitamente alla riserva di ripetizione derivante dalla eventuale assoluzione della all'esito del procedimento, il che per definizione ne esclude la spontaneità e definitività che, sole, potrebbero giustificare l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 162-ter cod. pen. Si deve, infatti, qui ribadire che l'istituto in parola ha elevato una condotta - in precedenza rilevante quale mera circostanza attenuante ex art. 62, n. 6, cod. pen. - a vera e propria causa di non punibilità, in quanto riferita a comportamenti spontanei e non coartati e indotti da provvedimenti giurisdizionali e, soprattutto, ad attribuzioni riparatorie effettivamente risarcitorie, non sottoposte a riserve e condizioni, e quindi definitivamente assegnate alla sfera economica e giuridica del soggetto leso (così, in motivazione, Sez. 5, n. 21922/2018).

2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

2.1. In primo luogo, si osserva che la perizia non può mai essere considerata una prova decisiva, sulla scorta del consolidato insegnamento della Corte regolatrice per cui la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv. 27093601).

2.2. In secondo luogo, si deve sottolineare come le argomentazioni della Corte territoriale in punto di nesso causale siano logiche e coerenti con il materiale probatorio, essendosi basate sugli accertamenti tecnici dei consulenti tecnici del PM e della parte civile, nonché su ulteriori elementi indiziari, specificamente indicati alle pagine da 9 a 13 della sentenza impugnata (in sintesi: i sintomi di infezione sorsero solo a seguito dell'intervento e si manifestarono, pochi giorni dopo l'operazione, proprio nella tasca sottocutanea dove venne lasciata la garza; la presenza di un qualsiasi corpo estraneo tende a determinare una reazione infiammatoria del tipo riscontrato nella paziente; a seguito della rimozione della garza, la patologia scomparve definitivamente, con piena guarigione della donna). Si tratta di un percorso motivazionale congruo e non manifestamente illogico, che, nel pieno rispetto dei principi in materia di accertamento del nesso causale

delineati dalle note sentenze Franzese (Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002) e Espenhahn (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014), ha svolto correttamente il richiesto giudizio di alta probabilità logica, fondandolo sia su un ragionamento di deduzione logica basato sulle generalizzazioni scientifiche, sia su una valutazione di tipo induttivo elaborata attraverso le caratteristiche e particolarità del caso concreto.

3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo. Seguono le statuizioni di condanna alle spese in favore delle costituite parti civili, come da dispositivo.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende nonché, in solido con il responsabile civile Azienda USL di Piacenza, alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili

che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.

Così deciso il 10 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Alessandro Ranaldi



Il Presidente

Giuseppe Fumu

